

STATUTO SOCIALE

Articolo 1) – Il “GOLF CLUB TRIESTE” qui di seguito per brevità “l’Associazione” è una associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica riconosciuta con decreto prefettizio di data 10/01/1955 avente la sede in Trieste, località Padriciano n. 80.

Il Circolo ha quale stemma di riconoscimento quello allegato al presente statuto alla lettera “A”
L’Associazione è retta dalle disposizioni di cui al presente Statuto.

Articolo 2) - L’Associazione aderisce alla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (qui di seguito per brevità “FIG”) della quale accetta, per sé e per i propri soci, lo statuto e i regolamenti; in particolare ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Articolo 3) – L’Associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, la pratica e la promozione, anche attraverso l’attività agonistica, dello sport del golf e di altri sport a favore dei propri associati e, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, anche a favore di associati di altri enti affiliati alla FIG o ad altre federazioni golfistiche non nazionali.

L’Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo istituzionale tramite gli impianti sportivi di cui ha la disponibilità e la gestione e con la prestazione di un insieme di servizi collegati in modo funzionale ed inscindibile con la pratica, l’esercizio del golf e le attività connesse aventi anche natura turistica, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L’Associazione ha durata e tempo indeterminato ed è apolitica.

Durante la vita dell’Associazione è esclusa la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, se non imposti dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

La gestione è divisa in esercizi sociali che vanno dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi di legge o quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 4) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni in società di capitali di cui l’Associazione stessa sia proprietaria.

I proventi dell’Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote d’ammissione, dalle quote annuali sociali e da eventuali contribuzioni straordinarie;
- b) da qualsiasi altra somma ricevuta in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.

Articolo 5) – Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che sono accettati come tali secondo le norme in appresso.

Chi intende divenire associato dovrà presentare la domanda scritta su un apposito modulo fornito dall’Associazione; tale domanda dovrà essere controfirmata almeno da due associati, a titolo di presentazione, esclusi i membri del Consiglio Direttivo. In caso di minori la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Entro trenta giorni successivi alla sua presentazione, la domanda dovrà essere vagliata per l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale deciderà inappellabilmente senza l’obbligo di motivazione e ne darà comunicazione in ogni caso al richiedente.

Non appena ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo il richiedente diviene associato ed assume i conseguenti obblighi nei confronti dell’Associazione.

Articolo 6) – Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) associati onorari
- b) associati ordinari
- c) associati istituzionali
- d) associati esteri

- e) associati familiari
- f) associati over 80
- g) associati under 35
- h) associati universitari
- i) associati juniores familiari
- j) associati juniores
- k) associati cadetti
- l) associati di secondo circolo

a) ASSOCIATI ONORARI sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza o meriti particolari, vengono dichiarati tali dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Essi non pagano la quota annuale sociale.

L'Associazione onoraria è di durata annuale e può essere riconfermata.

- b) ASSOCIATI ORDINARI sono le persone di maggiore età che, ammessi all'Associazione, risiedono abitualmente in Italia.
- c) ASSOCIATI ISTITUZIONALI sono società, enti, istituzioni e imprese che, ammesse a far parte dell'Associazione, possono designare annualmente due persone fisiche a frequentare l'Associazione per l'anno in corso. Pagano due quote annuali sociali.
- d) ASSOCIATI ESTERI sono coloro che, ammessi all'Associazione, non risiedono in Italia o coloro che vi risiedono provvisoriamente.
- e) ASSOCIATI FAMILIARI sono i familiari degli associati onorari, ordinari o esteri purché conviventi con essi e per i quali sia stata presentata da questi ultimi dichiarazione di iscrizione in tale qualità.
- f) ASSOCIATI OVER 80 sono le persone di età superiore a 80 anni.
- g) ASSOCIATI UNDER 35 sono le persone che, ammesse all'Associazione, hanno età compresa tra i 21 ed i 35 anni compiuti.
- h) ASSOCIATI UNIVERSITARI sono coloro che, ammessi all'Associazione, sono iscritti all'università. Vi sono assimilati gli iscritti ad altri istituti scolastici. Non possono superare gli anni 25 (venticinque).
- i) ASSOCIATI JUNIORES FAMILIARI sono associati familiari che non abbiano compiuto i 21 (ventuno) anni.
- j) ASSOCIATI JUNIORES sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto gli anni 21 (ventuno).
- k) ASSOCIATI CADETTI sono associati famigliari o coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto gli anni 14 (quattordici). Sono esenti dalla quota annuale sociale.
- l) ASSOCIATI DI SECONDO CIRCOLO sono coloro che, ammessi all'Associazione, risultano essere già associati ad altro circolo golfistico, di diciotto buche in Italia o all'estero.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli per cui è espressamente prevista l'esenzione, devono pagare la quota sociale annuale nell'ammontare previsto dall'Assemblea secondo quanto disciplinato dal presente statuto.

Ulteriori condizioni per l'ammissione all'Associazione possono essere stabilite dall'Assemblea ordinaria degli associati e la quota sociale annuale potrà essere stabilita in misura ridotta per alcune categorie di associati, su proposta del Consiglio Direttivo anche per scopi promozionali finalizzati a perseguire il fine istituzionale.

Articolo 7) – Gli associati hanno uguale diritto di godimento dei campi e di tutte le attrezzature sportive nonché della sede con i servizi inerenti.

Gli associati hanno diritto di voto alle assemblee e solo i maggiorenni hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno il dovere di provvedere alle spese di impianto ed esercizio anche mediante contribuzioni straordinarie fissate dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Nel caso in cui un associato si iscriva all'Associazione nel corso dell'esercizio sarà tenuto al pagamento della quota sociale in ragione proporzionale, rapportato a mese, se è la prima volta che

viene ammesso ovvero se sono decorsi almeno 3 anni dall'ultima volta in cui è cessato il rapporto associativo con l'Associazione.

Articolo 8) – Gli associati contraggono, all'atto delle loro ammissione, impegno annuale di associazione.

L'appartenenza all'Associazione comporta per gli associati un impegno a mantenere una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva nell'ambito della vita sociale della stessa nonché l'accettazione delle norme del presente statuto e di quelle della FIG, della quale divengono tesserati se non lo siano già all'atto dell'ammissione.

Le quote sociali annuali sono determinate dall'Assemblea ovvero, su delega di questa, dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali annuali devono essere corrisposte in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

È facoltà del Consiglio Direttivo modificare i termini e le modalità di pagamento delle quote e deliberare in merito all'applicazione di eventuali interessi e/o penalità.

Gli associati debbono comunicare le loro eventuali dimissioni per lettera raccomandata diretta all'Associazione, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Qualora ciò non avvenga, l'impegno associativo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

L'associato che non provvede nei tempi stabiliti al versamento delle quote sociali, dei contributi straordinari cui sia tenuto e di ogni altra somma da lui dovuta all'Associazione, sarà considerato moroso e, fermo restando il suo debito ed il diritto dell'Associazione a riscuoterne il relativo ammontare, non avrà più accesso alla sede, agli impianti né potrà partecipare all'Assemblea degli associati.

In caso di persistente morosità protratta per due anni consecutivi il Consiglio Direttivo può dichiararne l'esclusione dall'Associazione.

La qualifica di associato si perde, oltre che per dimissioni volontarie ed a seguito dell'esclusione per morosità, anche a seguito del provvedimento disciplinare dell'espulsione.

I contributi associativi non sono trasmissibili neppure a causa di morte, né rivalutabili.

Articolo 9) – Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- la Commissione Sportiva.

Tutti gli incarichi conferiti all'interno dell'Associazione sono gratuiti.

Articolo 10) – L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, fatta eccezione per gli associati morosi ed è sovrana.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria oppure straordinaria qualora l'ordine del giorno preveda la trattazione di argomenti che comportino la modifica dello Statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Gli associati potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non potrà rappresentare più di cinque associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 28 (ventotto) febbraio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o quantomeno del rendiconto economico finanziario, per l'approvazione dell'ammontare delle quote annuali sociali e per la nomina degli organi associativi scaduti di sua competenza. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata per questioni di particolare importanza od urgenza in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo ovvero a richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo di almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea debbono essere invitati anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In mancanza del Presidente e del Vicepresidente l'Assemblea sarà presieduta da un associato nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina fra gli associati un Segretario e, in caso di votazioni, due scrutatori.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina degli Organi associativi, che dovranno essere fatte per acclamazione o per scrutinio segreto.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea può tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza nel pieno rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza. Qualora l'Assemblea si svolga in forma telematica, mediante lo strumento della video o tele conferenza, verrà garantita a tutti gli associati la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede sociale o dal luogo in cui l'Assemblea è convocata, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il programma indicato sul sito dell'Associazione, in modo tale da constatare l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Al fine di consentire la partecipazione in video e tele conferenza, verrà comunicato sul sito, almeno due giorni prima della riunione, il link di collegamento e le relative credenziali e/o modalità di accesso.

Gli strumenti adottati al suddetto scopo dovranno consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, di intervenire nella discussione e di effettuare una votazione palese. Le modalità adottate dovranno essere altresì idonee a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario della riunione, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sarà trasmessa ai soci in diretta attraverso il programma utilizzato dall'Associazione.

La videoconferenza sarà registrata.

Articolo 11) L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo con lettera semplice spedita a tutti gli associati presso il domicilio indicato dagli stessi nella domanda di ammissione o a quello successivamente indicato ovvero a mezzo posta elettronica ai soci che hanno espresso il proprio consenso a tale forma di notifica con la comunicazione all'Associazione del proprio indirizzo e-mail e mediante avviso affisso nei locali della Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la convocazione e.

L'avviso di convocazione dovrà specificare se l'Assemblea è in sede ordinaria o straordinaria, se si tiene in presenza e/o anche mediante videoconferenza o teleconferenza e dovrà contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario su apposito libro dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Articolo 12) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spetta all'assemblea ordinaria di:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote sociali annuali di Associazione anche per gli esercizi successivi, anche stabilendo delle diversificazioni o alternative nell'ambito della stessa categoria di associato;
- c) determinare eventuali contribuzioni straordinarie;
- d) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nominare i membri dei Probiviri;
- g) deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi ciò ai sensi del successivo articolo 20;
- h) nominare, se ritenuto, un organo collegiale di appello alle decisioni disciplinari dei Probiviri, con approvazione del regolamento che ne fissi le competenze e determini il funzionamento;
- i) adottare gli atti rimessi alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria, indetta per modificare lo statuto, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2 terzi degli associati aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita purché vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono ottenere l'approvazione di almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Articolo 13) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a nove associati eletti dall'Assemblea ogni tre anni.

È fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo nel corso del biennio comporta la decadenza della carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Sportiva tra i suoi componenti.

È facoltà del Consiglio Direttivo di delegare ad uno o più Consiglieri determinate attribuzioni.

Ove nel corso del triennio uno o due membri del Consiglio Direttivo venissero a mancare per qualsiasi motivo questi verrebbero sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo tra gli associati. Se venissero a mancare tre o più membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14) – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza di questi dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità a cura del Presidente che stabilisce l'ordine del giorno.

Esso potrà essere convocato anche a richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai singoli membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche a mezzo telefono e con un giorno di preavviso.

Articolo 15) – Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio nonché la firma sociale.

Articolo 16) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento con medesimi poteri attribuiti allo stesso.

Articolo 17) – La responsabilità del denaro e la cura del patrimonio sono affidati al Tesoriere, il quale provvede alla esazione dei contributi, a sorvegliare la buona tenuta contabile ed a predisporre la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 18) - L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da una Commissione Sportiva composta da quattro membri. Il Presidente della Commissione Sportiva è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Gli altri tre membri sono nominati anche dal Consiglio Direttivo, su designazione del Presidente della Commissione Sportiva, fra non Consiglieri.

La Commissione Sportiva dura in carica tre anni.

La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del circolo seguendo le direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- sottopone al consiglio direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili all'attività sportiva ed alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;
- esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;
- organizza in ogni particolare le gare sociali nominando il comitato gara ai sensi delle regole del golf;
- nomina il comitato handicap che stabilisce e modifica gli handicap dei giocatori in conformità alle norme fissate dalla FIG;
- provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione ed è incaricata della preparazione dei giocatori e nomina di volta in volta il capitano
- sovrintende e organizza l'attività giovanile.

Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo ogni deliberazione al riguardo.

La Commissione Sportiva infine accerta le infrazioni alle norme di comportamento e sportive commesse dai soci nel corso dell'attività sportiva con funzione disciplinare nei confronti dei giocatori ed ha il potere di irrogare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione dalla frequenza del campo di gioco;
- d) la squalifica per una o più gare.

Può proporre all'Assemblea l'espulsione dell'associato dall'Associazione per gravi motivi.

La Commissione Sportiva è tenuta ad applicare i principi dell'ordinamento sportivo e a rimettere agli organi di giustizia federale ogni comportamento tenuto dagli associati in contravvenzione allo stesso e alla normativa della FIG.

La Commissione Sportiva delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19) – Il Collegio dei Revisori è composto di due membri eletti tra gli associati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori controllano l'amministrazione dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci. Di tutto questo rendono edotti gli associati presentando una loro relazione all'Assemblea annuale.

Articolo 20) – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito. Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.

Esso ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione.

Propone altresì all'Assemblea l'espulsione per gravi motivi dell'associato previa sospensione dello stesso.

Il Collegio dei Probiviri decide inoltre come arbitro amichevole ogni controversia tra associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.

È esclusa la competenza del Consiglio dei Probiviri per le questioni disciplinari di competenza della Commissione Sportiva.

Articolo 21) – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e quelle delle leggi speciali riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

VISTO: IL PRESIDENTE